



## CIRCOLARE N° 4 DEL 29.04.2017

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione  
**Manovrina fiscale**

È stata pubblicata la “Manovrina fiscale” riferita alle principali novità fiscali introdotte dal DL n. 50/2017. Il decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 (DL n. 50/2017), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 20/L della Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, n. 95, reca una serie di novità fiscali di cui ne riportiamo una breve sintesi.

### Modifiche in materia di split payment

Viene disposta l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione dello *split payment*, con decorrenza di applicazione alle fatture emesse dal 1° luglio 2017 anche nei confronti di:

- a) PA che non agiscono come soggetti passivi IVA (articolo 1, comma 2, della Legge n. 196/2009);
- b) società controllate, di diritto e di fatto, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- c) società controllate direttamente di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- d) società controllate, direttamente e indirettamente, di diritto, dalle società di cui alle predette lett. b) e c);
- e) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per effetto dell'abrogazione del comma 2, dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, sono ricomprese nell'ambito applicativo dello *split payment* anche le prestazioni di servizi, rese in favore dei predetti soggetti, assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo d'acconto quali i compensi per le prestazioni di lavoro autonomo.

**Applicazione ai  
lavoratori  
autonomi**

### Modifiche all'esercizio della detrazione dell'IVA

Il DL prevede che il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti effettuati può essere esercitato solo entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui lo stesso è sorto (al posto dell'attuale norma secondo la quale il diritto alla detrazione poteva essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto).

**Nuovi termini per  
il diritto alla  
detrazione Iva sugli  
acquisti**

<p>Le fatture di acquisto devono essere annotate sui registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione delle stesse e con riferimento allo stesso anno.</p> <p>Queste disposizioni sono immediatamente operative (24 aprile 2017).</p>	<p><b>Decorrenza</b></p>
<p><b>Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni</b></p>	
<p>Nuove regole più severe per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali. La nuova formulazione dell'articolo 1, comma 564, della Legge n. 147/201 elimina il riferimento alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del DPR n. 602/1973, in quanto ritenuto troppo restrittivo, prevedendo che il limite di compensazione si applichi a qualsiasi tipologia di ritenuta alla fonte e riducendo dagli attuali euro 15.000 ad euro 5.000 il limite del credito fiscale oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione in F24, deve richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione. Questi limiti valgono anche ai fini della compensazione orizzontale del credito IVA, mentre nessun obbligo di apposizione del visto di conformità viene introdotto per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (modello IVA TR).</p> <p>E' altresì previsto un nuovo regime sanzionatorio: nel caso in cui i crediti sono utilizzati in compensazione in assenza del visto di conformità, l'Ufficio può procedere al recupero delle somme indebitamente utilizzate, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.</p> <p>Tali disposizioni decorrono dal 24 aprile 2017, e, quindi, occorre tenerne in considerazione già con le dichiarazioni 2017 relative al periodo d'imposta 2016.</p> <p>Viene disposto, inoltre, l'obbligo generalizzato per i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel) per ogni tipo di compensazione orizzontale dei crediti fiscali.</p>	<p><b>Nuovo limite di euro 5.000 per l'apposizione del visto di conformità</b></p> <p><b>Decorrenza</b></p>
<p><b>Regime fiscali delle locazioni brevi</b></p>	
<p>E' possibile applicare il regime agevolato della cedolare secca (aliquota del 21%) ai redditi derivanti dalla locazione di immobili (abitazioni) per brevi periodi (durata non superiore a 30 giorni) con decorrenza dal 1° giugno 2017.</p> <p>Sono previsti particolari obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti che intervengono come intermediari immobiliari, anche attraverso portali on line. Inoltre, se questi soggetti si occupano anche della gestione dell'incasso dei canoni da parte dei locatari, sono tenuti ad applicare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sulle somme da loro incassate e ad inviare all'Agenzia delle entrate la relativa certificazione annuale.</p>	<p><b>Adempimenti dell'intermediario immobiliare</b></p>

<b>Rideterminazione della base ACE</b>	
<p>E' variato il metodo di determinazione della base su cui calcolare l'ACE con l'eliminazione del riferimento "fisso" del capitale proprio al 31/12/2010 e con l'introduzione di una "base mobile" per la determinazione dell'ACE costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.</p> <p>Ad esempio, la variazione del capitale proprio nel 2017 andrà valutata non più rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, ma a quello esistente al 31 dicembre 2012.</p> <p>Le nuove regole di calcolo dovranno essere già applicate in fase di calcolo degli acconti d'imposta per il 2017 - da effettuare nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016.</p>	<b>Nuovo metodo di determinazione con base mobile</b>
<b>Aliquote IVA e accise</b>	
<p>Viene rimodulato come segue l'aumento delle aliquote IVA:</p> <p>a) aliquota ordinaria del 22%: dal 1° gennaio 2018 è incrementata al 25%, dal 1° gennaio 2019 al 25,4% e dal 1° gennaio 2020 è ridotta al 24,9% e dal 1° gennaio 2021 nuovamente aumentata al 25%;</p> <p>b) aliquota ridotta del 10%: dal 1° gennaio 2018 è aumentata al 11,5%, dal 1° gennaio 2019 al 12% e dal 1° gennaio 2020 al 13%.</p>	<p><b>Aliquota 22%</b></p> <p><b>Aliquota 10%</b></p>
<p>Viene rinviato al 2019 (in luogo del 2018) l'aumento delle accise sui carburanti.</p>	<b>Accise</b>
<b>Patent box</b>	
<p>Con l'intento di allinearsi alle raccomandazioni OCSE, è prevista l'esclusione dei marchi dal gruppo dei beni immateriali per i quali è possibile usufruire del regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo degli stessi (Patent box).</p> <p>E' possibile, però, inserire tra i beni agevolabili, una nuova categoria formata da più beni immateriali tra loro legati da vincoli di complementarità tali da non poter essere separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene immateriale.</p> <p>Queste modifiche valgono per:</p> <p>a) i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali l'opzione è stata esercitata successivamente al 31 dicembre 2016 (ossia dal 2017);</p> <p>b) i contribuenti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale l'opzione è stata esercitata successivamente al 31 dicembre 2016 (ossia dal 2017).</p> <p>Si applicano le disposizioni previgenti con riferimento alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, che restano efficaci per tutto il periodo di validità delle stesse (cinque anni) e comunque non oltre il 30 giugno 2021.</p>	<b>Esclusione dei marchi</b>

## Premi di produttività

Alle imprese che coinvolgono i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è riconosciuta la riduzione del 20% dei contributi a carico del datore di lavoro sui premi di risultato, fino ad un massimo di euro 800 per ciascun lavoratore. La contribuzione a carico del dipendente sul premio è totalmente eliminata.

Questa norma sostituisce quella contenuta nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 208/2015) che consentiva l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 10% sui sopra menzionati premi di risultato, entro un limite massimo di euro 4.000 annui.

Tuttavia, questa modifica trova applicazione soltanto per i contratti collettivi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2017, e cioè il 24 aprile 2017.

**Riduzione  
contributiva per il  
datore di lavoro e  
azzeramento per il  
per il lavoratore.**

## Transfer pricing

Viene modificata la disciplina del transfer pricing, di cui all'articolo 110, comma 7 del D.P.R. n. 917/1986: ai fini della determinazione dei redditi derivanti da operazioni con società non residenti, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, occorre fare riferimento alle condizioni ed ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti in regime di libera concorrenza.

Non si fa più riferimento al "valore normale" dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 917/1986.

Questo principio riguarda sia le determinazioni in aumento che quelle in diminuzione del reddito imponibile in Italia.

## Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori

Sono state introdotte norme specifiche per individuare il regime fiscale applicabile ai proventi da partecipazione in società, enti o OICR, percepiti da dipendenti ed amministratori delle stesse, in funzione del possesso di azioni, quote o altri strumenti finanziari che accordano diritti patrimoniali rafforzati (carried interest).

Questi redditi sono qualificati come redditi di capitale (sui relativi frutti) o come redditi diversi (in caso di alienazione) se:

- a) l'impegno all'investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori, comporta un esborso effettivo pari almeno all'1% del patrimonio netto della società o ente, ovvero dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR;
- b) i proventi delle azioni, quote o strumenti che danno diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o i partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento;
- c) le azioni, quote o strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati devono essere detenuti dai dipendenti o amministratori, e in caso di decesso dai loro eredi, per almeno 5 anni, ovvero fino alla data del cambio di controllo o di cambio se antecedente al periodo quinquennale.

Tali regole si applicano a decorrere dal 24 aprile 2017 sia alle entità istituite o residenti in Italia, che a quelle istituite o residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

**Decorrenza**

## Durc e rottamazione cartelle

L'art. 54 del D.L. 50/2017 si occupa del **rilascio del DURC alle aziende con debiti contributivi, nel caso di istanza per la definizione agevolata di tali crediti**, prevista dall'art. 6 della legge di stabilità 2017. In particolare a seguito della presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata, il legislatore ha previsto la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei crediti** per i quali la dichiarazione viene presentata, ed ha disposto, inoltre, che **rispetto a tali crediti non possono essere avviate azioni esecutive** da parte degli Agenti.

Il procedimento delineato dalla norma prevede però che la definizione agevolata si perfezioni solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

Il DURC, dunque, è rilasciato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti contributivi. **Il rilascio del DURC è annullato in caso di:**

- **mancato pagamento dell'unica rata o di una rata** di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;
- **insufficiente versamento** dell'unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;